LXXII SEDUTA

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1953

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA

INDI

del Vice Presidente DE PIETRO

INDICE

Disegni di legge:

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . *Pag.* 2698

Deferimento all'esame di Commissioni permanenti 2698

Presentazione 2718

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto » **(261)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione ed approvazione):

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 2700, 2703, 2704, 2711

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 2708

FRANZA 2700

NEGRI 2709

PASQUALI 2701, 2704

PESENTI 2707, 2709

PICCHIOTTI 2704, 2705

TURCHI 2705

ZOLI, *relatore* . 2700, 2703, 2704, 2706, 2708, 2711

« Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanna dei Tribunali militari alleati » **(262)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 2712, 2714, 2716

PAPATTA 2712, 2716

PASQUALI . . . . . *Pag.* 2713

TERRACINI 2714

ZOLI, *relatore* 2713, 2715

Giunta delle elezioni:

Convalida di elezioni a senatore 2697

Interrogazioni:

Annunzio 2719

Per un incidente avvenuto nei pressi del Senato:

FANFANI, *Ministro dell'interno* 2718

GAVINA 2718

MINIO 2717

Relazioni:

Presentazione 2698

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE 2719

FANFANI, *Ministro dell'interno* 2719

SPANO 2719

La seduta è aperta alle ore 16,30.

RUSSO LUIGI, *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente, che è approvato.*

Convalida di elezioni a senatore.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni, nella seduta del 16 dicembre, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli elet-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

ti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Lazio: Giuseppe Alberti, Francesco Turchi, Lando Ferretti, Angelo Cerica, Vincenzo Menghi, Carlo De Luca, Ugo Angelilli, Alessandro Gerini, Emilio Battista, Zaccaria Negroni, Leonetto Taddei, Cesare Massini, Enrico Minio, Ambrogio Donini, Tomaso Smith.

Dò atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle riunioni di ieri, le Commissioni permanenti hanno esaminato ed approvato i seguenti disegni di legge:

4ª Commissione permanente (Difesa):

« Autorizzazione a permutare o vendere materiali di artiglieria, automobilistici, del Genio, del Commissariato, sanitari, navali ed aeronautici delle Amministrazioni militari e materiali dei servizi del naviglio ed automotociclistico del Corpo della Guardia di finanza » (252);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 561, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato per il prelevamento di lire 1.213.250.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-1953 » (115);

11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Estensione delle disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137, per il conferimento di farmacie ai connazionali già titolari di farmacie in territorio occupato a seguito di eventi bellici » (189), d'iniziativa del senatore De Bosio.

« Assistenza e cura dei bambini discinetici poveri » (117), d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri;

Deferimento di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento » (254), previo parere della 2ª Commissione;

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Liquidazioni delle pensioni ai dipendenti dello Stato che abbiano prestato il massimo del servizio utile » (225), d'iniziativa dei senatori Taddei e Rogadeo;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile):

« Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia » (241), d'iniziativa del senatore Angelilli, previo parere della 5ª Commissione.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), i senatori Papalia, per la maggioranza, e De Pietro, per la minoranza, hanno presentato le relazioni sul disegno di legge:

« Modifica alle disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione » (33).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e il relativo disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (261) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto ».

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria.

L'amnistia non si applica ai delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al titolo secondo del capo primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 318, capoverso; istigazione alla corruzione; falso giuramento; falsa testimonianza; falsa perizia o interpretazione; frode processuale; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti; atti di libidine violenti; pubblicazioni e spettacoli osceni; corruzione di minorenni; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale; tratta di donne e di minori a norma dell'articolo 535 del Codice penale; truffa aggravata; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi;

b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, n. 245, e sue successive modificazioni, nonchè per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto-legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti;

c) per il reato di diffamazione a mezzo della stampa;

d) per i reati militari di assenza dal servizio preveduti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, in quanto non siano stati compresi in precedenti decreti di amnistia;

e) per ogni reato, non militare o finanziario, per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a sei anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, commesso da minori di anni diciotto, ferme restando le esclusioni di cui alla lettera *a*);

f) per i reati finanziari preveduti:

1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l'ammenda non superiore nel massimo a lire 50 mila;

2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la multa o l'ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire 2.250.000.

L'amnistia è estesa alle infrazioni prevedute dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nel precedente comma.

PRESIDENTE. Al primo comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Franza, De Marsico, Ferretti, Turchi, Condorelli, Barbaro e Marina. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Dopo le parole: " il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia " aggiungere: " *a*) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale e per i reati connessi di cui all'articolo 45, nn. 1 e 2, del Codice di procedura penale (tranne che trattisi di reati commessi in occasione di reati politici); nonchè per i reati che furono deter-

minati dalla situazione bellica e politica del Paese sino al 18 giugno 1946, salvo che i delitti siano stati commessi a scopo di lucro ovvero siano stati commessi fatti di strage e salvo il caso di omicidio con sevizie " ».

PRESIDENTE. Il senatore Franza ha facoltà di illustrare questo emendamento.

FRANZA. L'onorevole De Marsico, che in questo momento è assente, aveva assunto l'impegno di svolgere lui questo emendamento.

PRESIDENTE. Mi dispiace. È necessario che i Senatori non si facciano aspettare.

FRANZA. Ad ogni modo, io ho già esposto le ragioni dell'emendamento nel corso del mio intervento in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOLI, *relatore*. La Commissione ha già espresso nella relazione scritta, e stamattina ho ripetuto io oralmente, quali sono le ragioni per cui è contraria all'emendamento Franza al primo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già espresso le ragioni per cui il Governo è contrario all'emendamento del senatore Franza al primo comma dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Franza ed altri sul primo comma dell'articolo 1, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

NEGRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI. Mi sembra opportuna una correzione di natura puramente formale dell'articolo. Se la memoria non mi inganna il Codice è diviso in libri; i libri in titoli ed i titoli in capitoli. All'articolo 1 si dice: « corruzione, di cui al titolo secondo del capo primo del Codice penale ». Si dovrebbe invece dire: di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale » o, quantomeno, sopprimere il « del ». In tal modo la forma sarebbe corretta.

ZOLI, *relatore*. La Commissione fa propria la modificazione proposta dal senatore Negri.

PRESIDENTE. Il capoverso della lettera *a*) risulta allora così formulato:

« L'amnistia non si applica ai delitti di: istigazione di militari a disobbedire alle leggi; vilipendio alle Forze armate; vilipendio alla Nazione italiana; vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato; corruzione, di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codice penale, eccezion fatta per l'ipotesi di cui all'articolo 318, capoverso; ecc., ecc. ».

Metto ai voti l'articolo 1 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonchè i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora l'ergastolo sia stato già commutato in reclusione per effetto dell'indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera *a*):

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione già sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo di anni otto la pena della reclusione.

In nessun caso la pena residua può superare gli anni venti.

I benefici previsti nelle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e devono essere applicati anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza;

c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori.

La misura del condono è di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di anni quattro per coloro che alla data della presente legge hanno superato gli anni settanta.

Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del decreto, è altresì condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), sarà altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni venticinque, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera *c*) sulla pena ridotta o commutata.

Le pene accessorie indicate nell'articolo 32, primo comma, del Codice penale, saranno condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea:

d) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire duemilioniduecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire centomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è altresì esteso alle infrazioni previste dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti, ai quali pochissimi minuti fa se ne è aggiunto un altro, che diventa nell'ordine il primo, perchè si inserisce nella lettera *a*).

Tale emendamento, presentato da parte dei senatori Pasquali, Locatelli, Picchiotti, Lussu, Negri, Cianca, Agostino e Papalia, tende ad aggiungere, nella lettera *a*), alle parole: « nonchè i reati inerenti a fatti bellici » le altre: « o comunque inerenti alla lotta di liberazione ».

Il senatore Pasquali ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PASQUALI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento, che è semplicemente, nelle nostre intenzioni, esplicativo si richiama a quanto proposto stamane dall'onorevole Terracini, il quale faceva giustamente presente la necessità che vi sia un chiarimento a questa disposizione che egli definiva molto oscura. In sintesi, il condono, chiamiamolo così, largo — tra questi due provvedi-

menti di condono si può infatti distinguere un condono largo ed uno stretto — è applicabile a fatti politici e a reati inerenti a fatti bellici dall'8 settembre al 18 giugno 1946.

Noi torniamo a chiedere: come si può parlare di fatti bellici in senso oggettivo dopo il 25 aprile 1945? Sappiamo come i magistrati hanno sempre interpretato nel modo più restrittivo una dizione che era più larga di questa, la dizione dell'amnistia Togliatti, per quanto riguardava la « lotta contro il fascismo ». L'interpretazione della Magistratura, e soprattutto della Magistratura superiore, ha sempre escluso la lotta contro il fascismo, se non si trattava di un episodio collettivo, di un episodio di guerra guerreggiata. Gli episodi individuali, quelli cui si riferiva l'amnistia Togliatti nella sua relazione, quando parlava di una specie di forza di inerzia del movimento di liberazione per cui era giusto fissarne il termine al 31 luglio, non sono stati mai riconosciuti. Vi sono state numerose sentenze, in questo senso, proprio per il periodo dal 25 aprile al 31 luglio 1945, periodo in cui agiva e si doveva invece riconoscere questa forza di inerzia. Non c'è più la lotta contro il fascismo, non c'è più la guerra guerreggiata; quindi niente amnistia Togliatti.

Dunque, onorevole Zoli — che stamane diceva che già v'è l'amnistia Togliatti per questi casi — le faccio presente che essa invece è stata negata proprio per questo, perchè già l'interpretazione della dizione « lotta contro il fascismo » si era fatta in questo modo restrittivo.

Ora si dice: fatti bellici. Fatti bellici dal 25 aprile in poi non ve ne sono; oggettivamente la Magistratura non potrà mai riconoscerli. Vi possono essere ancora delle azioni individuali, sorte e derivanti dal clima della lotta di liberazione, proprio per quella stessa specie di forza di inerzia di cui già si parlava nella relazione ministeriale all'amnistia Togliatti.

Sono d'accordo col Ministro che dare al giudice che deve declarare l'amnistia la facoltà di fare ulteriori accertamenti è cosa quasi impossibile allo stato della nostra procedura penale. Appunto per questo mi sono sforzato di trovare una formula esplicativa, quella che ho proposto nel mio emendamento. Infatti fino al 25 aprile i reati dei partigiani sono già stati dichiarati non punibili perchè non reati, in quanto i partigiani erano l'Esercito legittimo dell'Italia in lotta contro la Germania, per guerra dichiarata. Il condono largo dei vent'anni, sulla base di questo articolo, lo hanno quindi solo i fascisti. Questa è la pura verità. Perchè se anche questo emendamento sarà respinto, sappia il Senato che, dato il modo con cui la Magistratura ha fino adesso applicato e interpretato la dizione « fatti bellici o lotta », cioè solo nel senso di fatti collettivi armati, ciò comporterà che i fascisti, che erano nell'illecito perchè combattevano contro l'Esercito regolare del Regno d'Italia dall'8 settembre al 25 aprile, seppure non sono amnistiati, come ha detto il relatore, perchè si perdona ma non si dimentica, avranno questo più largo condono di venti anni, mentre i partigiani hanno solo il condono degli otto anni, per i fatti successivi al 25 aprile. Questa è la verità: io cerco una possibilità di dirimere questa disparità che non ha alcun senso, questa discriminazione, e qui ho trovato consenziente con me lo stesso senatore Franza al quale ho detto: vi rendete conto che questo condono giova solo a voi e non ai partigiani, perchè solo voi commettevate reato, fino al 25 aprile, guerreggiando contro chi non dovevate guerreggiare. Poi non avete più guerreggiato. Mentre per i partigiani vi sono tutti gli episodi, chiamiamoli così, a scoppio ritardato, per forza di inerzia, successivi al 25 aprile. In mancanza dell'amnistia che speravamo, sia almeno concesso un condono identico al condono accordato ai fascisti. Mi pare che questo sia il meno che possiamo chiedere. Il mio è quindi un emendamento esplicativo che non dovrebbe alterare l'accordo raggiunto in sede di Commissione, emendamento che deve essere accolto, se è vero quello che tutti avete detto stamani, soprattutto lei, senatore Zoli, che siete animati veramente da questo spirito. Può darsi che domani un giudice ricolleghi al fatto bellico anche un fatto accaduto nel giugno o nel luglio del 1945, ma ce ne sarà uno in tutta Italia, mentre tutti si trincereranno dietro il criterio obiettivo che il fatto bellico è un fatto collettivo e non un'azione individuale, sia pure ispirata alla lotta di liberazione. Questo emendamento, che

viene poi a sostituire quello che non è stato presentato dal senatore Terracini, dà almeno un'indicazione al Magistrato che deve applicare il condono, offre un mezzo per eliminare possibili dubbi senza ricorrere ad accertamenti difficili o irrituali. Mi sembra proprio che, se vogliamo mettere su uno stesso piano, quanto meno un piano di parità, partigiani e fascisti, bisogna cogliere questa occasione, altrimenti questo capolavoro dell'amnistia e della distensione significherà solo regalare vent'anni ai fascisti e far uscire tutti coloro che hanno combattuto illecitamente contro l'Italia nel periodo della lotta di liberazione.

FRANZA. Non contro l'Italia! (*Vive proteste dalla sinistra*).

PASQUALI. C'era una dichiarazione di guerra contro la Germania.

TURCHI. Non contro l'Italia, ma per l'Italia! (*Proteste e commenti dalla sinistra*).

PASQUALI. Anche se vogliamo vedere la questione solo dal lato formale, perchè non intendo fare nessun'altra valutazione, debbo dire, obiettivamente, « contro l'Italia », contro il Regno d'Italia, che aveva formalmente dichiarato guerra alla Germania; contro l'Italia di cui oggi la Repubblica è la continuazione giuridica.

Per l'Italia combatteva il Corpo volontari della libertà, legittimamente, e quindi i partigiani non hanno bisogno di alcun condono per questo periodo. D'altra parte v'erano quelli che combattevano contro l'Italia ed oggi vengono ad usufruire del lungo condono, mentre per i fatti commessi dai partigiani dopo il 25 aprile v'è solo il condono degli otto anni.

Insisto quindi perchè sia messo in votazione questo emendamento che ritengo, per quanto detto sopra, soltanto esplicativo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, onorevole proponente, la formula « comunque inerenti alla lotta di liberazione » presenta l'inconveniente del « comunque »; perchè evidentemente o sono inerenti o non lo sono. Quindi la parola « comunque » andrebbe soppressa. Ma, a parte la menda formale, credo che la proposta del collega Pasquali non sia accettabile perchè il concetto di « inerente alla lotta di liberazione » non risponde allo scopo per il quale è stata proposta, giacchè non si può concepire una cosa inerente a qualcosa che non c'è più. Ora la lotta di liberazione la dobbiamo riconoscere cessata il 25 aprile 1945.

PASQUALI. Allora sono cessati i fatti bellici.

ZOLI, *relatore*. Certo. Quindi questi fatti cui lei accenna, invece di collegarli alla lotta di liberazione, restano, ma sotto l'aspetto di reati politici, perchè evidentemente non possiamo negare il carattere politico di questi fatti, mentre è discutibile, e sarebbe a mio avviso insostenibile, che si considerino inerenti alla lotta di liberazione cioè ad un fatto ormai esaurito. Per questo, prego il senatore Pasquali di non insistere sul suo emendamento al quale la Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non ha nulla da aggiungere alle dichiarazioni fatte dal Presidente della seconda Commissione, se non che questa formula, che è venuta qui dalla Camera, è stata lungamente discussa fra tutti i Gruppi parlamentari ed è stata concordata parola per parola, nell'intesa che se l'articolo fosse passato in tale formula tutti sarebbero stati soddisfatti; ma se non fosse passato, ognuno avrebbe ripreso la propria libertà di azione. Al punto in cui siamo mi pare non sia il caso di fare ritocchi di formula qualsiasi che possano provocare una nuova discussione. Prego l'onorevole Pasquali di ritirare l'emendamento. Comunque se l'emendamento fosse mantenuto il Governo dovrebbe esprimere avviso contrario.

PRESIDENTE. Il senatore Pasquali mantiene il suo emendamento?

PASQUALI. Desidero fare due dichiarazioni. I colleghi che hanno firmato l'emendamento con me mi pregano di ritirarlo, dopo le dichiarazioni del relatore e del Ministro, i quali hanno spiegato che quanto io intendevo proporre in altro modo più chiaro ed esplicativo rientra già nella larga dizione di « reati politici ». Lo ritiro, quindi, purchè si dia atto espressamente e formalmente delle dichiarazioni del relatore, onorevole Zoli, e del Ministro guardasigilli affinchè i magistrati non possano ignorarle.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento del senatore Franza. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Alla lettera *a*), aggiungere, dopo le parole: " a formazioni armate " le altre: " per i quali è concesso un condono di anni 20 sulla pena residua dopo l'applicazione dei precedenti decreti di condono, i quali vanno altresì applicati anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza " ».

« Sopprimere i numeri 1 e 2 ».

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame, che è stato già svolto dal presentatore nel corso della discussione generale.

ZOLI, *relatore*. Debbo dire di non comprendere il senatore Franza. Quando è detto nell'articolo che, indipendentemente dalle riduzioni operate dai precedenti indulti, la pena dell'ergastolo — già ridotta a diciannove anni per prendere il caso limite — si riduce a dieci anni, non so come si farebbe a dare un ulteriore condono di venti anni. Il sistema dell'indulto consiste nella riduzione delle pene e di conseguenza nell'assorbimento delle riduzioni concesse dagli indulti precedenti. Ora, il massimo a cui vengono ridotte le pene essendo di dieci anni, non comprendo, ripeto, come a tali pene di dieci anni possa applicarsi una ulteriore riduzione di venti anni.

Per queste ragioni aritmetiche mi dichiaro contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le ragioni esposte dal Presidente della seconda Commissione, anche il Governo si dichiara contrario all'emendamento del senatore Franza alla lettera *a*) dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Franza alla lettera *a*) dell'articolo 2, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Il senatore Picchiotti ha presentato un emendamento aggiuntivo alla lettera *c*). Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Alla lettera *c*) aggiungere in fine:

" Le condanne irrogate dalle Corti di Assise ordinarie prima del ristabilimento delle attenuanti generiche e prima della introduzione del secondo giudizio di merito saranno, se dell'ergastolo, ridotte a 30 anni, se di pena inferiore all'ergastolo, ridotte di un quarto sulla pena irrogata in sentenza. Per i minori degli anni 18 condannati all'ergastolo nelle condizioni di cui sopra, la pena sarà ridotta a 24 anni " ».

PRESIDENTE. Il senatore Picchiotti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. Ho già illustrato il mio emendamento in sede di discussione generale. Conosco già la risposta, ma essa non mi ha convinto in Commissione e non mi può convincere oggi. Come esiste la degradazione dell'ergastolo per altri motivi, non capisco perchè tale degradazione non possa essere contemplata in un terreno di delicatezza e di estrema importanza come il presente. Io imploro — è la parola — da tutti che si esamini con attenzione questo mio emendamento perchè questo soffio di umanità si esprima dal nostro alto consesso.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOLI, *relatore*. L'emendamento proposto dal senatore Picchiotti consiste sinteticamen-

te nella presunzione, *juris et de jure*, che, se fosse stato possibile appellare da certe sentenze, le sentenze stesse sarebbero state sicuramente riformate perchè applica per legge le attenuanti a tutte le sentenze di un certo periodo. Ora, con questo, che cosa accadrebbe? Accadrebbe che la posizione dei condannati prima che venisse introdotto l'appello delle Corti di assise sarebbe migliore di quella dei condannati successivamente, perchè i primi si vedrebbero automaticamente applicate le circostanze attenuanti, mentre per i secondi può essere accaduto, come è accaduto numerose volte, che le circostanze attenuanti non siano state concesse. Quindi, per questo emendamento che rappresenta, a mio avviso, non dirò un assurdo giuridico, ma una incongruenza giuridica, la Commissione è contraria. Vorrei quindi che l'onorevole Picchiotti tenesse presente invece che esiste un altro istituto il quale può provvedere a questi casi, ed è quello della grazia. Evidentemente, la posizione di questi condannati potrà essere esaminata soltanto in sede di grazia; ma, introdurre il principio che le sentenze di un determinato periodo si riformino tutte automaticamente (perchè questo è il concetto dell'onorevole Picchiotti concedendo le circostanze attenuanti a tutti indiscriminatamente, qualunque possa essere la convinzione su quella che sarebbe stata la sorte dell'appello), mi pare che non possa essere ammesso.

Vorrei, quindi, pregare l'onorevole Picchiotti, giacchè, salvo un piccolo incidente piuttosto modesto, abbiamo proceduto sempre in tanto idillio, di non voler insistere nel suo emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Picchiotti, insiste nel suo emendamento?

PICCHIOTTI. Siccome l'onorevole Zoli mi parla d'idillio e questo idillio è fiorito come giglio dalla sua relazione la quale in fine accenna alla solennità del Natale, data di redenzione e di pace, dichiaro che se fossimo in un'aula di Tribunale avrei argomenti a mio favore, ma siccome questo è un consesso politico e sento l'Aula che trema dinanzi ed intorno a me, rinuncio ad insistere nel mio emendamento. (*Applausi dal centro. Ilarità*).

PRESIDENTE. Procedendo nell'esame dell'articolo 2, passiamo all'emendamento aggiuntivo del senatore Franza, che dovrebbe essere inserito alla fine dell'articolo. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

" Agli effetti della lettera *a*) del presente articolo quando si tratti di ex combattenti che siano stati insigniti di ricompense al valor militare nelle passate guerre nazionali o che, in conseguenza delle stesse, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, l'applicazione dell'indulto, a norma del presente provvedimento e di precedenti decreti importa la cessazione di tutti gli effetti penali, e, in particolare, la cancellazione e la non iscrizione nel casellario giudiziario " ».

PRESIDENTE. Su questo emendamento ha chiesto di parlare il senatore Turchi. Ne ha facoltà.

TURCHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, è non senza amarezza per me che, pur provenendo da quella parte alla cui non ingloriosa sconfitta si addossano tutte le responsabilità della non ancora spenta tragedia, ho levato alto il grido di una riparatrice pacificazione nazionale, dopo aver speso opera tenace per la difesa della vita e degli interessi di tutti i cittadini nella cui provincia reggevo i destini in un tragico periodo della storia italiana ... (*clamori dalla sinistra*); ripeto, difendendo la vita e gli interessi di tutti i cittadini, a qualunque partito appartenessero ...

TERRACINI. Non di tutti ...

TURCHI. Sì, onorevoli colleghi, di tutti i cittadini nell'interesse della Patria! Di tutti i cittadini, anche di coloro che sono della vostra parte, di voi stessi, onorevoli colleghi.

Ed è non senza amarezza, dicevo, che proprio io debba registrare invece una novella tenace volontà, contraria ad ogni saggia, umana necessità di colmare i fossi, di abbattere le barricate morali che ancora oggi dividono gli italiani. È in questo giorno, in questa occasione, che noi tutti possiamo dare il crisma

della legalità all'insopprimibile desiderio di pervenire finalmente ad un clima di reale e duratura unione nazionale e parità civile.

Voglio quindi augurarmi che, contrariamente ad ogni pessimistica previsione e ad ogni individuata e certo incancellabile responsabilità negatrice, prevalga, alla fine, il segno e il consiglio di una suprema saggezza.

L'amnistia politica deve chiudere una lunga, tormentata parentesi di nostra storia. Quale soddisfazione per noi porre la parola « fine » a tanta tragedia, materiale, morale, sociale, politica! Scriviamola, dunque, questa benedetta parola, e apriamo nuovi capitoli, un nuovo operoso cammino a tutti gli italiani: a quelli che sono oggi generosamente dimentichi dei torti subìti, dei diritti fin qui negati; e agli altri, ansiosi di ritrovarsi tutti nella pace e nella giustizia che è il solo fondamento della nostra convivenza e del nostro prestigio nazionale.

Con questo mio voto — un voto, mi sia consentito, di pensosa coscienza italiana e cattolica; sì, cattolica, onorevole Zoli, fino al punto di non osare dissociare e profanare, come lei ha fatto questa mattina, l'insegnamento evangelico del perdono e dell'oblio insieme — dedico poche parole all'emendamento da noi presentato, a favore di quella che è da considerarsi, sempre, l'aristocrazia del valore e del combattentismo italiano: i decorati e i mutilati, per i quali il nostro emendamento, presentato in subordine e come estrema misura di riconoscimento verso chi la Patria ha illustrato col valore e col sacrificio, stabilisce non tanto la libertà degli interessati, quanto la loro condizione piena e perfetta di italiani e di uomini. Sono in maggioranza persone che, dopo aver tutto dato ad una causa ideale di cui si può anche discutere storicamente ... (*rumori dalla sinistra*) ... sì, storicamente, la impostazione, ma non la buona fede ed il senso del dovere, ne ebbero in ricompensa condanne e macchie morali, assai presunte, queste, ma purtroppo praticamente produttive di mortificanti limitazioni se non addirittura preclusive di ogni reinserimento nella vita della comunità.

Sono centinaia e centinaia, forse migliaia, di uomini che, in carcere e nella riottenuta libertà ...

TERRACINI. Non è vero! (*Clamori dalla sinistra*).

TURCHI. Nessuno di voi, dico nessuno di voi può discutere di buona fede e di senso del dovere verso la Patria.

Sono italiani, dicevo, che anelano di ricostruire un diverso avvenire per sè e per i propri cari, di tornare da pari a pari ai rapporti ed alle esigenze della vita di relazione, di rendersi nuovamente, in opere e intenti di pace, benemeriti della propria famiglia, del proprio Paese ... (*Rumori dalla sinistra*). Umili, oscuri o di grande rilevanza, tutta gente che non si può continuare a tenere al bando antigiuridicamente, se non per inconfessati timori o per perdurante ostilità. (*Proteste dalla sinistra*).

Onorevole Ministro, commoventi sono state le sue belle parole sulla gioia serena del santo Natale. Gioia di pace ma anche di immacolata purezza. Pensi lei a quanti in purezza hanno operato e ancor oggi si sentono puri, e sono invece bollati con timbri spaventosi dalla società. Peggio della reclusione, a volte, e quasi una morte civile.

La cancellazione e la non iscrizione sui certificati e sul casellario giudiziario restituirebbe, nel caso proposto, possibilità e orgoglio di vivere a chi della vita stessa fece sprezzo sovrano quando erano in gioco i destini della patria. (*Rumori dalla sinistra. Interruzioni*). La stessa Patria, onorevoli colleghi, che, passata in altre mani bramose di diversamente rappresentarla, è sempre la stessa, ferma ai suoi alti, illuminati princìpi; e non potrà, oggi o domani non importa, negare alfine a questi suoi figli un gesto di amore e di integrale riabilitazione, perchè altrimenti essa stessa ne sarebbe ancora dilaniata, tramandando nel tempo l'ignominia di odio, di acredine e sconforto che vieta ancora a questa nostra Italia un'alba di resurrezione. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

ZOLI, *relatore*. Non seguirò il collega Turchi nel suo concetto di indulto; mi limiterò ad una considerazione di ordine giuridico. Ed è questa: che quando noi intendiamo che la appli-

cazione di questo indulto, ed anche dei precedenti indulti — questo stabilisce l'emendamento Franza — abbia come effetto di riconoscere la cessazione di tutti gli effetti penali, ed in particolare la cancellazione e la non iscrizione nel casellario giudiziario, noi parliamo di un'amnistia e non di un indulto; infatti un indulto per effetto del quale si tolgono la pena detentiva, gli effetti penali, l'iscrizione nel casellario giudiziario, è veramente un indulto di carattere singolare.

FRANZA. C'è stata già una pena scontata largamente, per otto anni!

ZOLI, *relatore*. Ma sarebbe stato più opportuno mettere sinceramente la parola « amnistia », invece di indicare il concetto di amnistia con queste circonlocuzioni, che portano lo stesso risultato dell'amnistia perchè evidentemente, supponendo che al signor X siano stati confiscati i beni, con questo indulto di nuovo tipo noi saremmo obbligati alla restituzione dei beni perchè cesserebbero gli effetti penali.

Ritengo che, anche quando si fanno questi provvedimenti, non si possa abbandonare quello che è il retto sistema giuridico; e qui si abbandonano proprio tutti i princìpi giuridici per i quali all'indulto non si sono mai fatte seguire queste conseguenze.

Vorrei anche aggiungere, onorevole Turchi, che quando lei ha fatto taluni accenni mi è venuto in mente il decreto del 18 giugno 1946, nel quale si escludevano non solo coloro che avevano commesso particolari reati, ma coloro che avevano avuto maggiori responsabilità. Ebbene, io ho sentito questa mattina il senatore Franza dirci che ormai sono rimasti nelle carceri o sono rimasti in attesa di punizione soltanto i piccoli. Questo emendamento, senatore Turchi, vale proprio per i grandi responsabili, non per i piccoli, ed è anche per questa ragione, oltre che per le ragioni giuridiche che ho esposto, che a nome della Commissione dichiaro di essere contrario.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo, onorevole Presidente, è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Franza, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Onorevoli colleghi, gli emendamenti all'articolo 2 sarebbero terminati; senonchè il senatore Pesenti, presentatore di un emendamento all'articolo 4, ha ritenuto opportuno — ed io condivido la sua opinione — di trasferire all'articolo 2 l'emendamento aggiuntivo proposto all'articolo 4. Si dia lettura di questo emendamento.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

« Aggiungere in fine il seguente comma:

" L'indulto è parimenti esteso alle ammende, pene pecuniarie e sopratasse previste dagli articoli 30, 31 e 32 del regio decreto-legge 9 maggio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, qualora le dette sanzioni si riferiscano ad ammontari di imposta evasa non superiori alle lire 50.000 per singoli contribuenti e alle lire 200.000 per società cooperative regolate dalla legge 2 aprile 1951, n. 302 " ».

PRESIDENTE. Il senatore Pesenti ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PESENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo le grandi cose è bene trattare anche delle piccole. Giustamente nell'indulto sono contemplati alcuni reati finanziari riguardanti il monopolio dei sali e tabacchi, ma non è stata considerata direttamente una serie di piccole violazioni che sono numerosissime — e quindi si verrebbe incontro a parecchi cittadini — ma di lieve entità. Ecco perchè, considerando specialmente che l'imposta sull'entrata, oltre ad essere un'imposta piena di difetti ed a mio parere non certo utile all'economia nazionale, può essere facilmente evasa per di-

sattenzione o scarsa conoscenza delle disposizioni di legge, ho proposto l'emendamento in oggetto. Da parte mia non intendo certamente con questo favorire nessun grande evasore, ma ho inteso venire incontro soprattutto ai piccoli industriali, artigiani o commercianti. Quindi ho limitato la portata dell'emendamento alle trasgressioni minime, cioè ad ammontari di imposta evasa non superiori a lire 50 mila per singoli contribuenti ed a lire 200 mila per società cooperative.

Data la scarsa entità dell'infrazione commessa, ritengo che questo emendamento possa essere accolto dall'intero Senato.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOLI, *relatore*. Si tratta, come ha detto il senatore Pesenti, di una piccola questione, ma di una questione che ha dal punto di vista sistematico una certa rilevanza. Io non comprendo per quali ragioni, onorevole Pesenti, tra i piccoli evasori noi dovremmo beneficiare, non avendo preso in considerazione alcun reato finanziario, solo coloro che hanno evaso l'imposta sull'entrata. Questa fortuna verrebbe loro dal fatto che si è compreso nell'indulto un altro reato che è connesso all'evasione dell'imposta. È necessario che noi concediamo l'indulto al reato di evasione all'imposta sull'entrata quando questo è collegato con quello di piccolo contrabbando per il quale abbiamo già provveduto, perchè la logica vuole che applichiamo l'amnistia e l'indulto anche al reato connesso. Ma da questo a passare ad una estensione di questo beneficio a tutti gli evasori di questa determinata categoria, cioè a reati finanziari, limitandosi a questi soli reati finanziari, mi pare sia creare fra i contribuenti una ingiusta diversità di trattamento.

Credo però, onorevole Pesenti, che il rimedio possa essere altrove, e cioè nei poteri del Ministero delle finanze, che ha delle facoltà notevolmente larghe in materia di multe relativamente alla I.G.E. Quindi i piccoli e modesti casi potranno essere esaminati in quella sede.

Osservo poi che si deve trattare di un numero di casi piuttosto limitato dato che un provvedimento di amnistia, per la I.G.E., sia pure subordinato al pagamento dell'imposta, è venuto in occasione della legge sulla perequazione tributaria, che non è molto lontana nel tempo. Nel frattempo non vi possono essere moltissimi altri casi.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze ad esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. L'onorevole relatore ha detto molto bene quanto vi era da dire su questo emendamento.

Mi limiterò ad osservare, sul terreno tecnico, che le disposizioni che l'onorevole Pesenti ha richiamato, e precisamente gli articoli 30 e 31 della legge sull'imposta generale dell'entrata, contengono in parte norme superate da norme successive, per esempio quelle che si riferiscono agli abbonamenti. Altre, quelle dell'articolo 31, sono state assorbite da una proposta di legge presentata all'altro ramo del Parlamento, dall'onorevole Troisi, che la Camera ha già approvato, e che credo che in questi giorni la Commissione finanze del Senato abbia pure approvato. Rimangono le ipotesi di cui alla lettera *a*), mi pare, dell'articolo 30 e della lettera *b*) dell'articolo 32, che si riferiscono alle vendite poste in essere senza l'emissione del documento-fattura, oppure attraverso l'emissione di un documento nel quale è indicato un valore inferiore a quello effettivo della merce. Come gli onorevoli senatori vedono, si tratta di due casi, non direi marginali, di inosservanza delle disposizioni finanziarie, dovuti a colpa, ma a casi di dolo, di intenzione specifica di violare la legge, che non deve trovare, nel clima nuovo dei rapporti tra contribuente e fisco fissati dalla legge per la perequazione tributaria, nessuna indulgenza.

Accetto senz'altro l'esortazione dell'onorevole relatore; restano sempre nell'applicazione di ogni legge, e in modo particolare delle leggi tributarie, dei casi marginali che devono essere risolti, non solo col rigore della logica, ma soprattutto con un largo spirito di equità. Questo è fatto in genere dal Ministero delle finanze, tutte le volte che casi del genere vengono

segnalati: pertanto, se l'emendamento venisse ritirato e sostituito ad esempio con un ordine del giorno che raccomandasse di risolvere con questo spirito e in questo senso le posizioni marginali che credo abbiano ispirato l'emendamento del senatore Pesenti, non avrei nessuna difficoltà ad accettarlo.

Concludendo, mi associo alle considerazioni e alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Pesenti, dopo le dichiarazioni del relatore e del Governo, insiste nel suo emendamento?

PESENTI. Non insisto, perchè penso che la presentazione di questo emendamento non sia stata comunque vana, dato che sia il relatore che l'onorevole Sottosegretario hanno avuto occasione di fare le dichiarazioni che abbiamo udito. Non si tratta certamente di un numero molto limitato di contribuenti che si trovano nella condizione di essere sottoposti ad ammende pecuniarie per evasione dell'imposta generale sull'entrata (e del resto l'ha rilevato anche l'onorevole Castelli) ed effettivamente l'emendamento avrebbe potuto essere anche ulteriormente corretto nel senso di incidere soltanto a favore dei piccoli contribuenti e non su ogni atto che possa essere compiuto anche da un altro contribuente. Mi rendo conto però delle ragioni sollevate dall'onorevole Presidente della Commissione, per le quali il Governo non intende venir meno alla promessa affermata nella legge sulla perequazione tributaria, precisamente all'articolo 35, di non concedere altre facilitazioni, di instaurare un nuovo clima tra fisco e contribuente per cui siano se non esclusi, almeno molto difficili indulti e condoni o altre forme di perdono per infrazioni di natura tributaria. Però i casi che volevo segnalare attraverso questo emendamento e che sono stati riconosciuti sia dal relatore onorevole Zoli sia dal Sottosegretario Castelli esistono e devono essere risolti con equità. Quindi prendo atto delle dichiarazioni del Governo e confido che tali dichiarazioni avranno un seguito nella pratica per cui i piccoli evasori, alcuni dei quali hanno compiuto infrazioni senza rendersi pienamente coscienti di aver violato la legge, vengano trattati con senso di equità che superi anche una interpretazione strettamente letterale della legge in modo da condonare le pene pecuniarie che certe volte sono estremamente gravose rispetto alla entità minima della infrazione commessa da questi contribuenti.

PRESIDENTE. Non essendo stato approvato alcuno degli emendamenti presentati, metto ai voti l'articolo 2 nel testo della Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto:

a) per i seguenti reati commessi dall'8 settembre 1943 al 18 giugno 1946: reati politici, ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, e i reati connessi; nonchè i reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate:

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni dieci e, qualora l'ergastolo sia stato già commutato in reclusione per effetto dell'indulto, riducendo ad anni dieci la pena della reclusione sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo ad anni due la pena della reclusione superiore ad anni venti e condonando interamente la pena non superiore ad anni venti;

b) per ogni reato commesso non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che appartennero a formazioni armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera *a*):

1) commutando la pena dell'ergastolo nella reclusione per anni venti e, se l'ergastolo è stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, riducendo di anni otto la pena della reclusione già sostituita a quella dell'ergastolo;

2) riducendo di anni otto la pena della reclusione.

In nessun caso la pena residua può superare gli anni venti.

I benefici previsti nelle lettere *a*) e *b*) del presente articolo si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza

e devono essere applicati anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza;

c) per ogni altro reato, non militare o finanziario, limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene pecuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto saranno ridotte le pene superiori.

La misura del condono è di anni cinque per coloro che all'epoca del commesso reato non avevano compiuto gli anni diciotto e di anni quattro per coloro che alla data della presente legge hanno superato gli anni settanta.

Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del decreto, è altresì condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà.

Per le pene inflitte con l'aggravante dello stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, n. 582, modificata dal regio decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1365, dal decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 agosto 1946, n. 64, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*), sarà altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell'ergastolo, la commutazione nella reclusione per anni venticinque, applicandosi poi l'indulto previsto nel primo comma della presente lettera *c*) sulla pena ridotta o commutata.

Le pene accessorie indicate nell'articolo 32, primo comma, del Codice penale, saranno condonate in tutti i casi in cui l'ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea:

d) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire duemilioniduecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è esteso alle multe o ammende applicate per le infrazioni alle norme in materia di dogane e di imposte di fabbricazione, quando il loro ammontare non superi le lire centomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori.

L'indulto è altresì esteso alle infrazioni previste dalle leggi sulla imposta generale sull'entrata, quando siano connesse ai reati previsti nei precedenti commi e nei limiti negli stessi indicati.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione;

c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva;

d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l'età.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 4.

Il Presidente della Repubblica è inoltre delegato a stabilire:

a) che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, l'indulto si applicherà anche ai recidivi,

salvo che alla data della presente legge abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2, per i quali l'indulto è applicato anche se ricorre l'ipotesi della recidiva;

b) che, nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti alla data della presente legge per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione;

c) che il condono per i reati comuni è revocato di diritto, qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data della presente legge;

d) che l'amnistia e l'indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti condizioni:

1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;

2) il trasgressore non abbia già subìto condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell'articolo 2, lettera *d*), della presente legge;

e) che l'amnistia e l'indulto avranno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell'articolo 1, lettera *d*) e nell'articolo 2, lettera *a*) e *b*).

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di modificare la prima parte della lettera *a*) nella seguente maniera: « che, fermo restando il divieto indicato nell'articolo 151, ultimo comma, del Codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza l'amnistia e l'indulto si applicheranno anche ai recidivi, ecc. ecc. ».

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Si propone l'emendamento per cercare di evitare sperequazioni di trattamento fra i recidivi. In caso contrario fra i recidivi che sono tali per reati di una stessa indole si creerebbe una situazione gravemente sperequata.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

ZOLI, *relatore*. La Commissione è favorevole all'accoglimento dell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo alla lettera *a*) dell'articolo 4, accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 5.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle condanne pronunciate dai tribunali militari alleati in Italia.

(*È approvato*).

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei Tribunali militari alleati » (262) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Liberazione condizionale dei condannati per reati politici; deroga agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale ai fini dell'indulto per la cui concessione è fatta delegazione al Presidente della Repubblica; non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ZOLI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho nulla da aggiungere, perchè quanto ha scritto il relatore nella sua relazione è sufficiente ad illustrare la bontà di questo provvedimento, il quale mira a provvedere, nell'ipotesi che qualche caso possa sfuggire all'amnistia ed all'indulto, con la concessione, nei casi veramente eccezionali e giustificati, della liberazione condizionale, provvedimento che è molto più ampio di quello previsto dal Codice penale e molto più ampio di quello che si suole concedere.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 1.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 1.

Ai condannati per reati politici indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge in data odierna, con la quale è fatta delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto, può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento, a firma dei senatori Papalia ed altri, tendente a sopprimere la parola: « politici » dopo le parole « ai condannati per reati ».

Il senatore Papalia ha facoltà di illustrare questo emendamento.

PAPALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio emendamento propone soltanto una precisazione ed una rettifica ad una imprecisione. In questa e nell'altra legge speciale si è voluta agevolare la condizione di coloro i quali, potendo beneficiare eventualmente del condono, dovevano rimanere ancora nelle carceri per espiazione di pena residua o in attesa della materiale applicazione dell'indulto. Si sono perciò create delle disposizioni, le quali mirano a semplificare la procedura, dando a chi di ragione la possibilità di liberare condizionalmente quei detenuti, che il decreto di condono non fosse riuscito a far liberare del tutto. Con l'articolo 1 si è voluto concedere questo beneficio, non soltanto per le ipotesi contemplate nella legge alla lettera *a*), ma anche per le ipotesi contenute nella lettera *b*) dell'articolo 2, e cioè di quell'articolo che disciplina il condono.

Ora, leggendo l'articolo 2, alla lettera *a*) e *b*), è facile rilevare che, mentre per la lettera *a*) siamo in tema di reati sicuramente politici, perchè viene richiamato l'articolo 8 del Codice penale, e si fa riferimento ai reati connessi nonchè a quegli altri reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate, nella lettera *b*) invece si tiene presente solo la condizione soggettiva di colui il quale avrebbe commesso il delitto, senza specificazione del genere del delitto commesso. È scritto nella lettera *b*): « a ogni reato commesso non oltre il 18 giugno da coloro che appartennero a formazioni armate, che non fruisce del beneficio indicato nella predetta lettera *a*)...», viene concesso un certo condono. Sicchè mentre la lettera *a*) prevede delitti oggettivamente politici;

la lettera *b*) comprende delitti i quali politici non sono, ma sono stati commessi in quel periodo di tempo da persone le quali si trovavano in determinate condizioni. Con l'articolo 1 della legge n. 262 si è voluto, sia al primo sia al secondo caso, concedere le stesse agevolazioni, perchè se così non fosse stato non si sarebbe richiamata la lettera *b*) nella quale non si parla di delitti politici ma genericamente di deliti commessi da coloro i quali si trovavano nelle già dette condizioni. Siccome però la espressione « reati politici » potrebbe indurre in equivoci ed in errori, ecco perchè si propone che la dizione sia semplificata nel senso di sopprimere la parola politici. Verranno così meno le possibilità di errore e di equivoco da parte del giudice. Questa è la ragione della chiarificazione — poichè come ho premesso più che emendamento si tratta di chiarificazione — che io propongo al Senato.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.

ZOLI, *relatore*. Non è esatto che non si tratti di un emendamento ma di una precisazione. Si tratta invero di un errore in cui è caduta la Commissione, del resto sulla traccia del testo a noi pervenuto dalla Camera dei deputati. Indubbiamente, infatti, vi è una specie di contraddizione tra la dicitura « reati politici » e il richiamo alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 della legge che abbiamo approvato.

Senonchè che cosa dobbiamo correggere? Questo è il punto. Sopprimere l'aggettivo « politici » ovvero considerare una svista l'inclusione della lettera *b*)? Qual'è la soluzione esatta?

Io vorrei richiamare, per studiare l'intenzione di chi ha proposto e di chi ha approvato questo testo, il titolo stesso della legge. Il senatore Papalia sa che il titolo della legge è: « liberazione condizionale dei condannati per reati politici ». L'intenzione è quindi di consentire questa eccezionale liberazione condizionale al di fuori dei termini e di pene scontate e di pene ancora da scontare, ma soltanto a favore dei condannati per reati politici.

Quando si dice: sopprimiamo quella parola « politici », rimasta per una svista, non si dice cosa esatta, perchè si modifica la legge quale è stata effettivamente voluta, e come dobbiamo ritenerla voluta, nonostante il richiamo a quella lettera *b*) che in realtà non ha nessuna ragione di essere, perchè i reati della lettera *b*) non sono compresi. Evidentemente io non posso, a questo punto, esprimere il pensiero della Commissione, per conoscere il quale occorrerebbe che la Commissione fosse convocata. Nè, d'altra parte, mi sento di chiedere al signor Presidente una sospensione, perchè sarebbe contrario alla rapidità, che, sia pure con ponderazione, noi ci siamo proposti per l'approvazione di questa legge.

Vorrei soltanto far presente al senatore Papalia che noi dobbiamo tener conto di quello che è stato il beneficio che per ragioni soggettive è stato già concesso per i reati comuni. Per i reati comuni noi abbiamo applicato un indulto, che è stato già votato; tale indulto è di una portata veramente eccezionale, perchè abbiamo ridotto l'ergastolo nella reclusione per anni 20 e, se l'ergastolo era stato già commutato in reclusione per effetto di indulto, abbiamo ridotto di anni otto la pena della reclusione. Ora, io credo che, se non vogliamo incorrere nella accusa di un eccessivo privilegio concesso a determinate persone, verso le quali credo questa mattina di aver sufficientemente espresso il mio sentimento, se non vogliamo proprio creare una situazione di ingiustizia, che naturalmente farebbe sì che venisse guardata con minore considerazione la loro posizione anche morale, credo che noi non possiamo andare oltre questo larghissimo, eccezionale beneficio.

Credo quindi che giustamente il senatore Papalia abbia richiamato l'attenzione del Senato su una incongruenza, ma credo più giusto cancellare la lettera *b*) per evitare un'incertezza e mantenere l'applicazione di questa eccezionale forma di liberazione condizionale solo per i reati politici, così come era nella intenzione del Governo. Ed in questo senso — non so se mi sia consentito chiederlo — credo possa provvedere il Governo — al quale è sempre lecito presentare emendamenti — a correggere l'errore e sopprimere, invece della parola « politici », la lettera *b*).

PASQUALI. Perchè non li considerate politici i reati che hanno subìto il condono! Avevo ragione io.

ZOLI, *relatore*. Questi, onorevole Pasquali, sono i reati comuni di qualsiasi periodo.

PASQUALI. Parlo dei reati commessi « da coloro che appartennero a formazioni armate ».

ZOLI, *relatore*. Qui si tratta però dei reati commessi in ogni epoca, non soltanto fino al 18 giugno 1946.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli colleghi, sarò molto breve perchè il Presidente della Commissione ha spiegato abbondantemente e chiaramente quale è il carattere della legge: questa, come ho accennato poco fa, sorse intenzionalmente per i detenuti politici e non per i delinquenti comuni, per i quali vi sono le norme del Codice penale e le altre norme in base alle quali si può provvedere in materia. La modificazione contenuta nel disegno di legge ora in discussione è stata fatta in considerazione di quelle persone che hanno potuto o dovuto commettere dei reati politici e che, per una ragione qualsiasi, non potrebbero essere cinsiderate al momento della amnistia, o perchè fu data dalla loro azione una interpretazione inesatta o per altri motivi, e che dovrebbero quindi restare in carcere mentre dovrebbero, per lo spirito con cui la legge di delega per l'amnistia e l'indulto è stata approvata, uscire dal carcere. Questa è la ragione che ha ispirato quest'altra legge. Se togliessimo la parola « politici » da questo articolo, anzitutto commetteremmo un errore tecnico, perchè metteremmo l'articolo in contrasto col titolo della legge, ed in secondo luogo lo metteremmo in contrasto con l'altra legge indicata.

Infatti anche per quanto riguarda la lettera *b*) potrebbe essere stato opportuno l'emendamento con cui il relatore ha suggerito di cancellare tale lettera dal testo, ma non so se questo si possa fare in sede di coordinamento, perchè la legge è stata ormai approvata.

ZOLI, *relatore*. Ma io intendevo cancellarla dall'articolo 1 di questa legge.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma per chi ha seguìto tutto l'*iter* che questi disegni di legge hanno subìto nell'altro ramo del Parlamento e in questo, non può sorgere nessun dubbio che per questi reati sia sottostante la ragione politica. La formula è quale voi l'avete trovata scritta, perchè così è stato concordato, ma in origine era ancora più chiara per quanto riguarda la parte politica. Quindi è bene che resti chiaro che questa seconda legge si applicherà soltanto a coloro che hanno commesso reati politici sostanzialmente tali anche se non ne avessero l'espressa qualificazione.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento Papalia e favorevole a quello proposto dall'onorevole Zoli.

TERRACINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERRACINI. Signor Presidente, *in cauda venenum*! Non nostro però, ma del relatore e, per quanto se ne può dedurre dal loro silenzio, anche della maggioranza dei membri della Commissione; ed anche, mi spiace, dell'onorevole Ministro guardasigilli. Correzione per correzione, quale si deve fare? O non è meglio, invece, farne nessuna, neanche quella proposta dal Presidente della 2ª Commissione alla quale l'onorevole Ministro ha dato il suo benestare? Questo testo che discutiamo è stato redatto dalla Camera dei deputati e noi non ne portiamo responsabilità nè per la formulazione giuridica nè per il valore politico — sul quale, in verità, molto avremmo potuto obiettare. Ma poichè è stato assunto da tutti l'impegno da nobiluomini (non parlo della nobiltà nel senso antico!), di restare al testo della Camera, solo modificandolo laddove l'emendamento non ne avrebbe mutata la portata politica, proprio per questo il testo deve restare immutato. Certo la formulazione è infelice. Però, onorevole Zoli, con la sua proposta la formulazione diverrebbe felicissima a danno di una parte. Nella redazione attuale invece sussiste sempre quell'alea dell'interpretazione dalla quale in ultima istanza noi ci attendiamo qualche bene.

Affermo pertanto che non è possibile accettare la proposta dell'onorevole Zoli. Ma, per

coerenza con le dichiarazioni iniziali di tutti i settori, si dovrebbe da tutti accettare la proposta del senatore Papalia. Infatti, se venne immesso nell'articolo 1 anche il capo *b*), ciò si fece per sovvenire una particolare categoria di condannati, meritevole di un'indulgenza speciale. Non si tratta qui di delinquenti comuni, poichè da questi furono distinti nel momento stesso che si riservò loro un proprio genere di indulto. Ma, se non sono delinquenti comuni, non vedo perchè dovrebbe loro rifiutarsi l'ulteriore beneficio concesso dal disegno di legge sulla liberazione condizionale. Io avevo sottolineato già questa mattina questo aspetto della questione, e non mi si opposero argomenti; anzi neppure obiezioni. Così pensavo che si sarebbe accettato di chiarire la formulazione, il che non avrebbe mutato l'equilibrio generale della legge. Ciò non si vuole ora fare. Sia pure. Ma io sottolineo con forza che noi respingiamo la classificazione di delinquenti comuni per le persone considerate sotto il capo *b*) dell'articolo 2. Sono persone le quali se pure hanno compiuto atti che, secondo le sentenze di condanna, rappresentarono violazioni di legge, lo fecero in particolari condizioni di luogo e di tempo, in una situazione politica cioè che ne mutava la natura. Il giudizio che li colpì dipese da un apprezzamento del tutto soggettivo, poichè, non dimentichiamolo, i giudici non sono bilancie di precisione. Se in una certa ora di un certo giorno, in certa Camera di Consiglio, dopo la fatica del dibattimento, per gli strapazzi e le preoccupazioni della vita domestica, vi fosse stato un ondeggiamento di parere e avesse prevalso uno di quei piccoli dubbi di cui qualcuno parlava qui stamani, le persone di cui parlo si sarebbero visto riconosciuto il motivo politico del loro agire; ed ora fruirebbero di maggiori indulgenze. Se dunque si ritiene che qualche correzione occorra, essa deve farsi nel senso proposto dal senatore Papalia. Ma io sono, l'ho già detto, per l'immutabilità del testo.

Se però fosse formalmente presentato l'emendamento del Presidente della Commissione, voterei contro di esso e a favore di quello Papalia.

ZOLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore*. Mi pare che l'onorevole Terracini, e lasciamo da parte la questione del veleno...

TERRACINI. Lei parla per dichiarazione di voto.

ZOLI, *relatore*. Io ho chiesto la parola al Presidente del Senato che me l'ha concessa.

TERRACINI. Nè io glie l'ho tolta; ho osservato tuttavia che lei parlava in sede di dichiarazione di voto.

ZOLI, *relatore*. L'onorevole Terracini ha accennato ad una terza soluzione, che è quella di lasciare le cose come sono, richiamandosi ai precedenti di questo articolo. Tengo a dichiarare che di questa incongruenza non mi sono avvisto solo quando l'ha segnalata l'onorevole Papalia, ma me ne ero avvisto precedentemente, e non l'avevo fatta rilevare nonostante che effettivamente questo metta in un certo imbarazzo di interpretazione il Ministro della giustizia che dovrà regolare l'applicazione della liberazione condizionale. Quindi, se l'onorevole Terracini ha inteso con la sua dichiarazione di voto dire che ritiene più corretto, dati i precedenti di questo articolo, mantenere la formulazione attuale, accedo alla proposta, anche perchè non ho fatto alcuna proposta formale di emendamento, prima di essere eccitato dall'emendamento Papalia; ma l'onorevole Terracini, che pure è così sottile quando risponde, non è così sottile quando si tratta di comprendere. Io avevo fatto una dichiarazione esclusivamente personale, non come Presidente della Commissione, nè come relatore, perchè credo sia dovere di un relatore, anche se Presidente della Commissione, di mantenersi nei limiti della maggiore correttezza.

Non ho nessunissima difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Terracini di lasciare le cose come sono, sulla base di quegli accordi che non ci vincolano giuridicamente, ma da un certo punto di vista morale.

Pertanto se l'onorevole Papalia non insiste nel suo emendamento, io che non ho proposto alcun emendamento, non insisto nella mia tesi,

e penso che anche l'onorevole Ministro potrà seguire analoga strada.

AZARA, *Minisro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia.* Onorevoli colleghi, l'onorevole Terracini sposta in questo momento la questione dal campo tecnico a quello politico, e ci richiama all'impegno assunto da una parte e dall'altra di non fare modificazioni.

Naturalmente questo richiamo non può che essere accolto, come è giusto che si faccia anche alla Camera. Credo che, qualora l'onorevole Papalia non ritirasse l'emendamento, dovremmo votare contro l'emendamento in modo che le cose restino nello stato in cui sono; ma tengo a ripetere all'onorevole Terracini che abbiamo sempre considerato questo articolo proprio per quei reati che pur non avendo l'aspetto politico sono veramente politici. Questo è il concetto che si è voluto affermare e questa è la ragione per cui si è fatta la seconda legge. Quindi questa legge sulla liberazione condizionale vale per i politici, sia che siano qualificati proprio così, sia che come tali non siano qualificati ma effettivamente lo siano.

Credo che di questa dichiarazione l'onorevole Terracini possa essere soddisfatto.

Vorrei ancora dire all'onorevole Terracini, il quale ha fatto alcuni accenni anche questa volta al modo con cui i magistrati dànno le loro sentenze, che far sentenze è cosa molto difficile, qualche volta penosa. Ad ogni modo, come dicevo l'altra sera rispondendo ad una interrogazione dell'onorevole Nasi, tutti possono sbagliare in questo mondo dove di perfetto non c'è che Dio. Ora, quando c'è una sentenza (che potrebbe essere errata non per volontà del giudice ma per delle circostanze che sono apparse al giudice in modo diverso da quello che effettivamente sono) se si potesse dimostrare con sicuri elementi che le circostanze ora accennate sono sostanzialmente diverse da quelle apparenti, si avrebbe una valutazione discrezionale che potrebbe essere fatta proprio in base a questa legge. In tal caso, il Ministro, che tale valutazione dovrebbe compiere, non potrebbe esimersi dall'adempimento del suo dovere, di cui deve rispondere prima di tutto alla propria coscienza.

PRESIDENTE. Dopo i chiarimenti dati dal Ministro e le dichiarazioni del relatore, domando al senatore Papalia se insiste nell'emendamento.

PAPALIA. Onorevole Presidente, non pensavo che la mia proposta avrebbe sollevata tanta reazione poichè ero e sono convinto che la formulazione contradittoria della legge fosse frutto di errore e non di meditata maliziosa deliberazione.

Il decreto di amnistia e di condono si riferisce a tre categorie di persone: a coloro i quali, avendo militato in un certo periodo hanno commesso delitti considerati politici a norma dell'articolo 8; a coloro i quali, militando in quel periodo, hanno commesso un delitto comune; a coloro i quali, senza militare e senza finalità politiche, hanno commesso delitti comuni. Cosicchè colui il quale ha dettato le disposizioni in discussione ha stabilito tre categorie di cui una di delitti e di delinquenti squisitamente politici; un'altra di delinquenti i quali delitti politici non hanno commesso ma avevano diritto ad una speciale considerazione per la loro condizione e per il momento in cui hanno agito; una terza categoria di delinquenti comuni.

Per quel che riguarda i delinquenti comuni si è provveduto con delle norme particolari che non sono state da noi in nessun modo discusse; per gli altri invece la valutazione è stata diversa e alla maggiore generosità usata per coloro che militando hanno commesso delitti politici, ha fatto seguito una considerevole generosità, anche se minore, per coloro i quali militando avevano commesso delitti non politici. Non si può negare che da parte di coloro i quali hanno preparato queste norme legislative si sia tenuto in considerazione la particolare qualità dei protagonisti ed il particolare momento dell'azione che ha inciso sulla valutazione delle responsabilità e del trattamento da farsi ai rei.

È per questo che, così come non ci è sembrata strana la maggior generosità del condono per coloro i quali soggettivamente erano in quelle determinate condizioni, non potevamo meravigliarci della ulteriore concessione

la quale — sia detto per chiarezza — non concede niente perchè l'articolo di cui stiamo discutendo non dà pratici benefici a coloro dei quali ci occupiamo, stabilisce soltanto la possibilità da parte di chi deve provvedervi, di concedere la liberazione condizionale anche se non decorrono tutti gli estremi richiesti dal Codice. È rimessa quindi al prudente criterio del Ministro di grazia e giustizia la possibilità di disciplinare l'applicazione della norma, il che garantisce che degli immeritevoli non possano avvantaggiarsene. Non si tratta perciò di ulteriore riduzione di pena, ma della possibilità che si dà al Ministro di considerare più benevolmente e senza vincoli prestabiliti le singole posizioni.

La sollevazione dell'onorevole Presidente della Commissione e dell'onorevole Ministro ci meraviglia perchè in contrasto con la entità dell'argomento. Noi però di questa parte non vogliamo ritardare la risoluzione. Tutto il Paese segue questa discussione ed attende le nostre decisioni. C'è gente che soffre, aspetta e conta le ore e i minuti in attesa dell'approvazione di questo decreto. È questo l'argomento maggiore e decisivo di fronte al quale ci inchiniamo, subendo una situazione che non accettiamo, alla quale indubbiamente non possiamo riconoscere i titoli di legittimità che vi ravvisa l'onorevole Presidente della Commissione. Di fronte alla necessità diciamo che non insistiamo nell'emendamento proposto pur ritenendo ed affermando che la interpretazione data oggi non è giustificata dallo spirito e dal contenuto del decreto in discussione.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato lo emendamento, metto ai voti l'articolo 1 nel testo proposto dalla Commissione, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sugli articoli successivi non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

RUSSO LUIGI, *Segretario*:

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dei benefici indicati nella legge di delegazione predetta, il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga alle norme di cui agli articoli 253 e 259 del Codice di procedura penale, con decreto motivato, è autorizzato a non emettere o a revocare il mandato di cattura, e a concedere la libertà provvisoria, quando ritenga irrogabile una pena che non superi i limiti dell'indulto e della eventuale carcerazione preventiva.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorità, diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciate dai tribunali militari alleati ad una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni cinque, o ad una pena pecuniaria.

La stessa disposizione si applica per le sentenze pronunciate dall'Autorità giudiziaria italiana per reati in danno delle Forze armate alleate o delle Forze armate di occupazione.

(*È approvato*).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Per un incidente avvenuto nei pressi del Senato.

MINIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINIO. Mi duole dover chiedere la parola per denunziare un fatto increscioso, avvenuto proprio in questo momento in cui il Senato ha terminato di approvare una legge che ci trova tutti uniti nella speranza che essa contribuisca a creare un'atmosfera di maggiore distensione nel nostro Paese.

Si stanno verificando da alcune ore, qui nei dintorni, incidenti provocati dalla Polizia, ai quali chiedo sia messo immediatamente fine. Si tratta di alcune decine di donne che vengono qui per conferire con i senatori, qualche volta per chiedere di parlare con la Presidenza del Senato; sono donne che intendono presentare una petizione di protesta contro l'aumento degli affitti e con la quale chiedono al Senato di non votare una legge che andrebbe ad aggravare notevolmente la situazione di migliaia e migliaia di famiglie in un periodo particolarmente difficile. Ma questo è il merito della questione sul quale non intendo entrare; quello che intendo è fare rilevare al Senato, in modo particolare alla Presidenza — e intendo soprattutto sollevare una protesta al riguardo — la mancanza di tatto, la inopportunità, la illegalità di quello che si compie, perchè se delle donne si presentano al Senato per chiedere di parlare ai senatori o a chicchessia, o per presentare una protesta o una petizione, esse hanno il diritto di accedere mediante una loro commissione al Senato, e di presentare le loro petizioni; hanno cioè il diritto di essere ascoltate. Invece la Polizia non permette di accedere al Senato; le donne sono state fermate, alcune di esse accompagnate in Questura, si è giunti persino ad usare metodi brutali e a dire ai presenti, che assistevano indignati a questo spettacolo, che le donne venivano fermate perchè erano delle ladre che si aggiravano nei dintorni di piazza Navona per commettere dei furti. E questo naturalmente per giustificare l'arresto illegale.

Chiedo all'onorevole Ministro dell'interno che intervenga per mettere fine a questa illegalità e chiedo al Presidente del Senato che intervenga per tutelare, insieme al diritto di tutti i cittadini, la dignità dei senatori, perchè noi abbiamo il diritto di ricevere le persone che vengono a presentarci le loro petizioni o le loro proteste. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

FANFANI, *Ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro dell'interno*. Sono in grado di informare il Senato che le cose non stanno esattamente nei termini prospettati dal senatore Minio. (*Commenti dalla sinistra*). La protesta, semmai, non dovrebbe venire dagli onorevoli senatori, inquantochè si tentava ancora una volta di turbare la tranquillità che deve circondare un consesso così alto e così sovrano come quello del Senato. Ad ogni modo la Pubblica Sicurezza ha agito con la massima prudenza e cautela (*commenti dalla sinistra*)... tanto è vero che non ha esitato un momento a far passare una commissione che ha chiesto di venire a conferire con la onorevole Presidenza del Senato in merito al problema degli affitti. Ma non poteva, specie in questi giorni in cui Piazza Navona per circostanze speciali inerenti ad una tradizione è piuttosto affollata, senza venir meno a misure di normale cautela, consentire assembramenti che fatalmente si sarebbero andati ingrossando nei dintorni del Senato.

Soltanto questo è avvenuto (*approvazioni dal centro*) e debbo aggiungere che le donne fermate saranno immediatamente rilasciate, non appena avuta notizia dei motivi per i quali, proveniendo non dal centro di Roma o da Piazza Navona, si erano recate a manifestare verso il Senato. (*Applausi dal centro e dalla destra. Violente proteste e clamori dalla sinistra*).

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. A precisazione, senza entrare nel merito di quanto è stato detto, vorrei richiamare l'attenzione dell'onorvole Ministro degli interni, sul fatto che, in questo momento, in Piazza Navona, stanno manganellando le donne. È un dato di fatto che prego di verificare. Mi appello alla sensibilità del rappresentante del Governo perchè intervenga immediatamente affinchè lo sconcio abbia a cessare. (*Rinnovati clamori e proteste dalla sinistra*).

Presentazione di disegni di legge.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura » (281);

« Autorizzazione della spesa di lire 35 milioni per provvedere, in base al decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 246, modificato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 febbraio 1947, n. 27, alla concessione di un contributo straordinario a favore dell'Opera nazionale per i combattenti » (282);

« Modifiche all'ordinamento dei contributi agricoli unificati » (283).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del tesoro della presentazione dei predetti disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti ed assegnati alle Commissioni competenti.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, poichè la Commissione finanze e tesoro non è ancora in grado di riferire verbalmente sul disegno di legge: « Concessione di benefici tributari in materia di edilizia », iscritto al punto secondo dell'ordine del giorno, si dovrebbe ora passare al punto terzo, recante il seguito della discussione delle due mozioni dei senatori Lussu e Monni sul banditismo sardo.

SPANO. Mi permetto di chiedere che la seduta sia sospesa per qualche minuto.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per una ventina di minuti.

(*La seduta, sospesa alle ore 18,25, è ripresa alle ore 18,50*).

Presidenza del Vice Presidente DE PIETRO

Sull'ordine dei lavori.

SPANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO. Desidero proporre al Senato, se non vi sono difficoltà di ordine pratico, di rinviare il seguito della discussione delle mozioni Lussu ed altri e Monni ed altri a domattina, in modo da svolgerle in un ambiente di maggiore serenità.

PRESIDENTE. Qual'è l'avviso dell'onorevole Ministro?

FANFANI, *Ministro dell'interno*. Sono a disposizione del Senato.

PRESIDENTE. Allora rimane stabilito che il seguito della discussione delle mozioni è rinviato alla seduta di domani mattina.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *Segretaria*:

Al Ministro dell'interno, per conoscere quali sono stati i motivi che hanno indotto il Comitato centrale del soccorso invernale, a dare ai Prefetti, ed in modo specifico al Prefetto di Arezzo, disposizioni secondo le quali il Sindaco è membro e non presidente del Comitato comunale per il soccorso invernale. È ovvio che tale procedura è contraria allo spirito e alla lettera di disposizioni legislative, capovolge princìpi e prassi, creando l'assurdo che il Sindaco, presidente del Consiglio comunale, organo che nomina nel suo seno la Commissione dell'E.C.A. investita in questo caso di esercitare anche la funzione di soccorso invernale, debba essere membro di un Comitato del quale, egli, quale capo della Amministrazione comunale, ha il controllo per il buon funzionamento. D'altra parte, mentre tale assurdo menoma il prestigio e l'autorità del Sindaco, danneggia anche il buon andamento della raccolta di fondi, riducendo evidentemente l'attività concreta del cittadino il quale per sue peculiari qualità, per la fiducia e la stima della cittadinanza è stato eletto a primo cittadino del Comune.

Per tali ragioni sommariamente enunciate l'interrogante chiede all'onorevole Ministro dell'interno quali provvedimenti intenda prendere per modificare l'assurda disposizione (163).

GERVASI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere per quali ragioni il Consiglio dei ministri non ha ancora proceduto alla nomina del Presidente della Corte dei conti, malgrado che il posto sia vacante dal luglio 1953 (164).

PASTORE Ottavio.

Al Ministro dell'interno, per chiedere se è a conoscenza del sopruso compiuto dalle Autorità di pubblica sicurezza di Genova, le quali arbitrariamente, ed in spregio alle norme costituzionali, hanno comunicato il divieto per la richiesta di effettuare un comizio ai lavoratori genovesi dell'industria in una piazza di Genova, in occasione dello sciopero generale del 15 dicembre 1953, richiesta avanzata dalla Camera confederale del lavoro della provincia di Genova, nei termini di tempo e con le modalità previste.

La motivazione addotta per non autorizzare il comizio, fu quella delle « ragioni di ordine pubblico e perchè il comizio stesso doveva aver luogo durante le ore di sciopero », motivazione incomprensibile ed assolutamente ingiustificata, in quanto mai l'ordine pubblico è stato turbato nelle centinaia di manifestazioni effettuate all'aperto dal 1945 ad oggi, non solo, ma non si è mai verificato il benchè minimo incidente.

I lavoratori genovesi hanno interpretato questa disposizione come un appoggio ufficiale del Governo alla Confindustria, nella lotta che è in corso per ottenere migliori condizioni di vita.

Il sottoscritto chiede che la presente interrogazione sia discussa con la massima urgenza per la gravità del provvedimento preso dalle Autorità di pubblica sicurezza di Genova e per la violazione delle norme sancite nella Costituzione (165).

NEGRO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere: 1) se conosce i criteri di massima con i quali l'apposita Commissione speciale di Siracusa determinò la scelta delle ditte e la concessione dei mutui di cui alle provvidenze a favore delle aziende danneggiate dall'alluvione dell'ottobre 1951 fissate con la legge 10 gennaio 1952, n. 3; 2) se ritiene che sia stato osservato lo spirito della legge per cui la concessione andava, in ogni caso, subordinata alla impossibilità finanziaria del titolari dell'azienda a provvedere direttamente al ripristino delle opere distrutte o danneggiate; 3) se è a conoscenza che, in effetti, la suddetta Commissione, così come operò, anzichè agevolare le aziende di piccola ampiezza e contrariamente alle disposizioni della legge suindicata preferì le maggiori aziende della Provincia accordando il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui già contratti da queste con il Banco di Sicilia ai fini dell'accaparramento delle somme che la prevista legge avrebbe assegnato; 4) se non ritenga accertare la responsabilità della citata Commissione per avere agito in assoluto contrasto alle sagge disposizioni contenute nella legge con grave danno delle piccole aziende effettivamente danneggiate e senza alcuna capacità economica e finanziaria a provvedere, da sole, al ripristino delle opere (166).

SPAGNA.

Ai Ministri delle finanze e dell'interno, per sapere se sono a conoscenza del fatto: 1) che l'Associazione provinciale degli agricoltori di Siracusa, con il tacito consenso dell'Intendenza di Finanza della provincia, riscuote i contributi degli agricoltori, anche non associati, servendosi degli uffici esattoriali comunali; 2) che la Prefettura di Siracusa non solo è consenziente a tale riscossione ma ha esercitato ed esercita anche illecite pressioni presso gli esattori comunali per venire incontro agli interessi della predetta associazione; 3) che detti contributi, per quanto definiti volontari, vengono di fatto pagati particolarmente dai piccoli proprietari ai quali nessuna delle predette esattorie accenna alla volontarietà del pagamento; 4) che al fine di riscuotere la maggiore somma possibile, l'Associazione provinciale degli agricoltori corrisponde alle esattorie notevoli gratifiche.

Il sottoscritto chiede, infine, di sapere quali provvedimenti intendano adottare per eliminare le illegalità sopra accennate.

Dato che è in corso la preparazione dei ruoli di riscossione dei contributi, si chiede la procedura d'urgenza (167).

SPAGNA.

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti sono stati presi contro i responsabili dell'arresto di un onesto cittadino di Savona, avvenuto da parte del Comando dei Carabinieri, i quali comunicarono alla ANSA, e questa diffuse in tutto il Paese, di avere arrestato un bandito sardo imputato di aggressioni e rapine e sospetto membro della banda di Tandeddu.

Si fa presente che il cittadino savonese arrestato, Francesco Piredda, è stato tradotto a Dorgali, in Sardegna, e messo quasi immediatamente in libertà in quanto è risultato che neanche il nome del ricercato era uguale al suo dimodochè egli è stato gravemente danneggiato ed offeso per la leggerezza degli organi preposti alla sicurezza pubblica (168).

ZUCCA.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno, per conoscere quali norme e direttive abbiano dato o intendano dare e adottare per disciplinare, regolare e controllare i programmi televisivi in modo da dare e conservare ai medesimi quel carattere di spettacolo familiare che è proprio ed insito nella natura e nella forma, almeno nella fase attuale, di tali trasmissioni. Esse penetrano nelle case e si presentano alle famiglie, ad un pubblico indiscriminato al massimo, per condizione e per età, senza neppure la possibilità delle preventive azioni di difesa adottate, sia pure con limitati risultati, in confronto degli spettacoli cinematografici.

Si richiama in particolare l'attenzione del Governo sull'aspetto morale di dette trasmissioni che spesso, attraverso forme e trame insidiose ed equivoche, prive di qualsiasi preoccupazione di ordine educativo, ingenerano grave turbamento e disagio nei giovani e nelle famiglie (263).

BRASCHI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per chiedere se non credano di accogliere il voto del Consiglio provinciale di Arezzo per l'immediata creazione di un centro poliomelitico in quel capoluogo la cui provincia ha il triste primato in materia di poliomelite mentre le esistenti attrezzature sanitarie per il ricovero dei malati sia nella fase acuta che in quella di recupero risultano insufficienti (264).

BUSONI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non creda provvedere a disporre in modo che almeno per il prossimo esercizio sia compreso nel piano di costruzione di edifici scolastici il comune di Calenzano (Firenze) in considerazione che: 1° fin dal 1949 ne ha fatta richiesta senza aver fruito in questi anni di nessuna concessione, a differenza di tanti altri comuni; 2° nel comune di Calenzano insegnano circa 40 maestri mentre esistono soltanto cinque aule scolastiche di proprietà comunale di cui normali soltanto due; 3° tutte le altre scolaresche sono sistemate in locali augusti ed anche malsani tanto che ha dovuto a più riprese intervenire anche il Provveditorato agli studi che ha definito alcune di tali scuole « veri tuguri » (265).

BUSONI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno, accedendo alla richiesta inoltrata già dal marzo 1949 dal Provveditorato agli studi di Pavia, di ricostituire la Circoscrizione scolastica ispettiva di Stradella, soppressa per motivi politici locali dal fascismo. Tale circoscrizione, staccata da quella oggi troppo estesa di Voghera, potrebbe comprendere le direzioni didattiche di Stradella — centro principale — Broni, Santa Maria della Versa, Zavatarello, Varzi 2° — 31 Comuni, 102 sedi scolastiche, 210 insegnanti — e costituire la Circoscrizione scolastica montana della provincia di Pavia. Tale provvedimento, oltre a decentrare e ad articolar meglio l'Ispettorato scolastico, varrebbe a dotare la montagna pavese di un apposito, ben attrezzato, specializzato centro di propulsione e di controllo scolastico, utile particolarmente in una zona sin qui troppo trascurata (266).

GAVINA, BANFI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quale fondamento abbiano le reiterate e specifiche denunzie apparse sulla stampa locale nei confronti dell'Opera Sila (267).

SPASARI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, venerdì 18 dicembre, alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione delle mozioni:

LUSSU (SPANO, MARIANI, PASTORE Ottavio, PALERMO, PETTI, MERLIN Angelina, FABBRI, CERMIGNANI, AGOSTINO, BUSONI, LIBERALI, GRAMMATICO, ZANOTTI BIANCO, SPEZZANO, CERABONA, SMITH, FIORE, BARBARESCHI, PAPALIA, DONINI, PASTORE Raffaele, NASI, MASSINI, BARDELLINI, TIBALDI, NEGRI, CALDERA, ALBERTI, CIANCA, PICCHIOTTI, LOCATELLI). — Il Senato, colpito dagli ultimi avvenimenti che in Sardegna ancora una volta hanno posto il problema del brigantaggio come una piaga che paurosamente si aggrava e rende malsicure e pericolose vaste regioni interne; mentre riconosce necessaria una efficiente azione preventiva di polizia tesa a far diminuire la frequenza dei delitti e la loro facile esecuzione; impegna il Governo a non ricorrere a nessun mezzo preventivo e repressivo che esca dalla legalità costituzionale; e afferma che solo alla Magistratura spetta la repressione dei delitti nel rispetto della procedura penale. Riconoscendo inoltre che il brigantaggio in Sardegna non è un fenomeno di criminalità temporanea, ma dipendente permanentemente dalle sue zone spopolate e deserte e dalla sua depressione economica e sociale, chiede che il Governo, col concorso della Regione, disponga, come ne è fatto obbligo dallo Statuto speciale, di un piano organico atto a favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola, il quale, attuato in dieci anni, consacri nei fatti la solidarietà dello Stato nazionale, ed apra a tutta l'Isola la via verso un'era di moderna vita civile (2).

MONNI (LAMBERTI, CESCHI, RICCIO, SANMARTINO, ZELIOLI LANZINI, CINGOLANI, ROMANO Domenico). — Il Senato, gravemente preoccupato della situazione creatasi in certe zone della Sardegna per la gravità dei delitti che vi si compiono, per lo stato di insicurezza che ne deriva, e per l'imminente pericolo di un allentamento o di una stasi delle attività economiche conseguente al diffuso stato di allarme in cui vive la popolazione; preso atto che a cura del Ministero dell'interno è stata inviata in Sardegna una Commissione speciale che studi *in loco* la situazione, riferisca con urgenza i risultati del suo lavoro e formuli concrete proposte; afferma l'esigenza di orientare l'azione dello Stato e della Regione verso il duplice fine di restituire, con giusta e severa opera di repressione e con provvedimenti di prevenzione, la tranquillità e la sicurezza alle zone insidiate dalla criminalità, e di modificare in pari tempo le condizioni ambientali di millenario abbandono e di depressione economico-sociale, che hanno mantenuto le popolazioni in uno spaventoso stato di arretratezza: in ordine al primo fine ritiene indispensabile una maggiore unità di azione, una più larga dotazione di mezzi e un'oculata scelta delle forze dell'ordine; per il conseguimento del secondo fine, mentre riconosce che già da tre anni è in corso di attuazione un vasto programma di opere pubbliche che potrà modificare gradualmente il volto economico dell'Isola, ritiene però necessario un potenziamento ed un armonico coordinamento degli sforzi diretti a rimuovere le cause profonde, di ordine psicologico, sociale ed economico, del disorientamento degli spiriti e del presente malessere, e ravvisa nel piano di rinascita previsto dallo Statuto speciale per la Sardegna, lo strumento più idoneo per conseguire tali scopi ed assicurare il progresso civile della generosa Regione sarda (3).

II. Discussione del disegno di legge:

Concessione di benefici tributari in materia di edilizia (269-*Urgenza*).

III. Seguito dello svolgimento della interpellanza:

SPEZZANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere: 1° i motivi per i quali, nel pieno stesso della campagna elettorale, è stato so-

stituito nella presidenza della Cassa di risparmio di Calabria l'avvocato Luigi De Matera con l'avvocato Pisani, fratello del presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza; 2° se l'onorevole Ministro sia informato che, contemporaneamente, quasi tutti gli agenti di detto Istituto e molti impiegati vennero mobilitati per la campagna elettorale a favore del figlio del direttore Antoniozzi, candidato nella lista della Democrazia cristiana; che i telefoni della Cassa vennero usati a scopo elettorale dallo Antoniozzi e dai suoi incaricati; che molti agenti hanno fatto pressione sui clienti dell'Istituto per strappare il voto a favore del figlio del direttore Antoniozzi; che le operazioni della Banca vennero utilizzate a scopo elettorale; 3° sia la proporzione fra le operazioni bancarie della Cassa nei mesi di aprile, maggio e giugno 1953 e dei tre anni precedenti, sia la devoluzione delle somme destinate in bilancio per beneficenza; 4° per sentire il parere circa l'opportunità di affidare l'amministrazione della Cassa ad un Commissario con il compito di accertare il fondamento di quanto sopra esposto e di riportare l'Istituto alle sue naturali funzioni (4). — (*Rinviato a data da destinarsi*)

La seduta è tolta alle ore 19.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti